V.5

Di Ordine delli Molto Illustri Signori. Francesco Colizzi Caualiero di Santo Ste-
fano, et Comendatore, Capitano di Banda di tutta Militia della Citta di Nor-
cia, et suo Contado, Priore Dignissimo. Girolamo Matascella, et Giuseppe Massa-
roni, Compagni nell Offitio, Consoli. Et del Molto Illustre, et Molto Eccellente
Signore Innocentio Seneca, della Seconda Guaita. Molto Illustre Signore Benedet-
to Litelli della Terza Guaita. Molto Illustre Signore Francesco Ansouini della sesta
Guaita. Del Molto Illustre, et Eccellente Signore Alesandro Angelucci. Et delli Mol-
to Illustri Signori Capitanio Tiberio Verrucci. Et Capitanio Angelo Lasparina dell'
Ottaua guaita deputati del numero di Quaranta, Conseruatori della Pace. Refor-
mato da Monsignore Illustrissimo, et Reuerendissimo Lodouico della Valle, di questa
Città di Norcia, et Montagna Prefetto, come per Decreto da registrarsi nel presente li-
bro, ut infra, ad Perpetuam Rei Memoriam, si fanno copiare in bona forma, et carattere
li Capitoli che ha detto numero, concessoli dalla Bona Memoria dell'Eminentissimo,
et Reuerendissimo Signor Giulio Feltrio del Titolo di S. Pietro in Vincola Diacono Car-
dinale d'Vrbino, a quel tempo di Perugia, et Vmbria Legato di Latere, a fin che non sia-
no strapazzati li Capitoli Originali, che saranno sigillati, et reposti nella cassa di det-
to Numero per conseruarsi, et li presenti, estratti dal suo Originale saranno auten-
ticati dal Cancelliere, come anco li sosseguenti aggiunti.

Capitoli, immunita, pesi, et carichi del numero de quaranta Conseruatori della Pa-
ce della Terra di Norscia, a quiete, pace, et conseruatione del presente stato Eccle-
siastico de detta Terra, et a gastigo, et punitione de Delinguenti et Facinorosi, tur-
batori de essa Pace, et quieto stato, con molta diligentia regolati, reformati, et in la
presente forma redotti dal Magnifico, et generoso Huomo, et Dottore dell'una, et l'
altra legge M. Nicola Iouio da Camerino in lo instante Anno 1550 in la detta Terra
Dignissimo Gouernatore, sotto il tranquillo, pacifico, et quieto stato della Sacro San-
ta Romana Chiesa, et Santa Sede Apostolica. Mercè del Santo, Integro, et Sauio go-
uerno del Sacratissimo Signor Nostro Iulio Monti per Diuina Prouidentia Papa
Tertio, et dello Illustrissimo, et Reuerendissimo Monsignore Nostro Iulio Feltrio del
Titolo di S. Pietro ad Vincula Diacono Cardinale de Vrbino, di Perugia, et del Vm-
bria de latere meriteuole Legato. E del Reuerendissimo Monsignore Aloysio Arch-
gello Vescouo de Fossombrino, Vicelegato Dignissimo.

Et Primo perche tutte le actioni de Mortali, come li exempi tanto de Gentili, a
quali Iddio Santissimo non haueua dato il dono della Santa Fede, quanto an-
cho de Cattolici luminati dal lume di essa Santa Fede, ci mostrano, deuono pri-
cipiarse dal colto della Santa Religione, acciò siano regolate, et recte dalla sum-
ma

3v

ma Prouidentia di esso Primo Motore Iddio Glorioso. Et però sendo, che l'infra:
scripti Capitoli contengano in essi cose, et ordini de molto peso, et alta considerati:
one, acciò esso Sommo Iddio Christo nostro ci porga l'aiuto, et sua Santa mano, dir:
remo siano pensati, regolati, et reformati dalla mano sua Sanctissima, et in lo no:
me suo glorioso, et della sua immaculata Madre Maria sempre Vergine, et de tutti
suoi eletti, et particolarmente del Nostro Compatriota Aduocato, et Protectore San
Benedecto Seruo tanto grato a esso Iddio, ad exaltatione, et obedientia della San:
ta Sede Apostolica, et del Santissimo Signor et Pastor Nostro Iulio Papa Tertio, et
de tutti Reuerendissimi, et Illustrissimi suoi Cardinali, et in spetie dello Illustris:
simo, et Reuerendissimo Monsignore Nostro Iulio Feltrio della Ruere, del Titolo de
Santo Pietro ad Vincula, Diacono Cardinale de Vrbino, de Perugia, et dell'Vmbria
Legato de latere meritissimo, per quiete, et pace di detta Terra, et a gastigho, et
punitione de quelli, che cercassero attentare il contrario. Placet: Iuli: Card. Leg.

Item, ch'à causa, che non si faccia confusione, ch'il numero de detti Conseruatori del:
la Pace sia de quaranta, et non più, in la electione de quali se debbia seruare l'in:
frascritto modo, et ordine. Che congregati il Signor Gouernatore, et numero predecto
auanti la fine del loro ufficio per quindeci giorni in lo Palazzo a questo effetto
deputato, et iui li homini di ciaschuna Guaita debbiano scriuere in una lista tut:
ti li huomini di essa Guaita acti a tale offitio, et quanto sia possibile non suspec:
ti de factione, et hauute le liste de tutte le Guaite, quelli infra de loro ballottare a
faue negre, et bianche, et quelli, che se trouaranno essere uenti per doi terzi di dette
faue bianche, se intendano essere del predecto numero, et occorrendo, che siano uenti
più oltra al numero predecto de quaranta quelli s'intendano hauer uento il par:
tito che haueranno hauute più faue bianche. Et se per caso occorre doi, o più hauere
un numero paro de dette faue bianche, se ne facciano tanti bolettini, quanti huo:
mini sonno, et doppo si caueno a sorte, et quello in lo quale cade la sorte, sia del nu:
mero predetto, et dure l'ufficio de questi così uenti per sei mesi, et non più, et secon:
do tale ordine se debbia andare continuando in perpetuo. Et de questi così uenti
se debbiano fare poi otto polisetti, in li quali se debbiano scriuere cinque de detti cō:
seruatori, conuenientemente accompagnati, et in ogni Domenica in congregatione
de detto numero se debbia a sorte cauare uno de detti Polisetti, et quelli in li qu:
ali caderà la sorte, siano Presidenti di tutta quella settimana fine all'altra
Domenica, et siano obligati tante uolte ragunarse assieme con il Signor Gouer:
natore, quante occorrerà. Et in oltre siano obligati stare uigilanti alle cose
ch'accorreranno, et quelle notificare al detto Signore Gouernatore, et bisognando
far

far sonar al detto numero tutte le uolte occorrerà etiam extraordinariamente, et la Domenica seguente referire tutto quello fosse occorso durante il loro tempo, et infra la septimana il tutto consultare con detto Signor Gouernatore, et ancho habbiano auctorità in detta Congregatione proporre tutte le cose occurrenti, et che sonno successe in la detta loro septimana, Et in tutte dette Congregatione siano obligati far fare richieste di detti huomini, et far appuntar quelli, ch' nō fussono uenuti, et exigere dette appuntature infra detto loro tempo, altrimente siano obligati del loro proprio pagare dette puntature, et tutte le altre cose fare, ch' serranno opportune a detto uffitio. Et li huomeni del numero uecchio s'intendano hauere il medesimo peso, et siano obligati occorrendo seruare il detto ordine sopra, et infrascripto sotto le dicte pene. Placet. Iul. Card. Le.

Item acciò manifestamente se cognosca ch' tutte le actioni di detto numero sono recte, et gouernate dallo Spirito Sancto, il quale non può cadere in anima lontanata dalla gratia sua, a effetto che più facilmente Iddio infonda il donò di detta sua gratia in li petti delli huomeni di detto numero, che tutti doppo che serranno essi electi, et publicati a detto officio, siano obligati a confessarsi de loro peccati al suo confessore, et in lo di della loro intrata, in la Chiesa di San Benedetto se faccia celebrare, et cantar solennemente la Messa dello Spirito Sancto, et finita detta Messa, tutti debbiano pigliare il Santo Sacramento del Santissimo Corpo di Christo, et communicarsi assieme con il Signor Gouernatore predetto, sotto pena a chi contra farrà de scudi diece de oro da exigersi de facto dal contra faciente, et da aplicarsi per tre quarti alla Camera del Commune di Norcia, et un quarto allo Essecutore ch' effectualmente ne farà essecutione. Notificando, che se ne farrà accurata richiesta, et rigorosa essecutione, senza hauere rispetto a persona alchuna, Et facta detta communione in la Sagrestia di detta Chiesa debbiano tutti assieme con esso Signor Gouernatore iurare in lo miracolo del Sacratissimo Corpo de Christo, seruar tutti li sopra, et infra scripti capitoli, et fare tutto quello a che sono obligati secondo ch' in essi se contiene. Placet: Iu. Card. Lega:

Item che tutti de detto numero, doppo che sarranno electi come di sopra se intendano per calore del Iuramento, et con il pegno della fede, et dell' osculo de la Pace fratelli giurati, et l'uno sia obligato a fauore dell'altro con la propria uita, et con quello bisognerà quando da seditiosi, o altri se cerchasse offenderli, inuilirli, o farli iniurie, et ch' il Signor Gouernatore che per li tempi serrà, li faccia buona cera, li ueda uolontieri, li faccia carezze, li administre ragione summaria, li faccia reguardare, li recognosca come Conseruatori della Santa Pace et huomini della Sede Aposto

tolica, et gastighe in pena della testa, et confiscatione de tutti suoi beni ognu:
no, che li offendesse per conto del loro officio, come più largamente qui de sotto se
dichiarara, o pure perche facessono loro debito a favore dell'Iustitia in alchun
modo, et doppo che serrà finito detto loro ufficio, et sia quello, che li offendesse rebel:
lo de Nostro Signore, et de Sancta Chiesa, Et questo se intenda de quelli ch'amaz:
zassero alcuno di esso numero. Ma chi l'offendesse in persona d'offesa più leggiera,
incorra la pena della mano, cioè ch'ipso facto li sia tagliata una mano, Et de con:
fiscatione de tutti suoi beni, et de exilio perpetuo, Et quello ch'l'offendera con pa:
role iniuriose, o li faccia altre simile ingiurie, casche in pena de libre cinquecento
più, et meno in tutti detti casi ad arbitrio de detto Signor Governatore, considera:
to il caso, et le qualità delle persone, Et qualunque l'offendesse in qualsivoglia
altro modo, oltra lo essere de detto numero, Ma per causa non concernente detto
ufficio, casche in pena del doppio de quello, che venesse punito quello, ch'offendesse
un altro fuora del numero, et privata persona, et se astrenga a pagarla de facto
vista, et havuta la verità del facto, senza altro ordine, et tela giudiciaria, et
non se ne possa fare gratia alcuna da alcuno offitiale, et se la Santità di N. S.
ò l'Reverendissimo, et Illustrissimo Legato Nostro di Perugia la remettesse, ò li faces:
se gratia, se repliche, et recurra, acciò dal Superiore meglio informato se anulli il
tutto, Et questo de causa che detto numero non se invilisca; ma sia tuttavia più
gagliarda, Pena al Signor Governatore la perdita del suo salario et al Thesorieri
de scudi Mille, se pagarà detto salario in caso de contraventione. Placet: Iul. Card.
Legatus.

Item che ciaschuno di detto numero sia obligato sotto pena di doi scudi d'oro, infra
otto dì doppo che sarrà publicato, et electo come de sopra nominare quattro su:
oi confidati al detto Signor Governatore, il quale sia obligato subbito farli chia:
mare, et astrengerli a iurare dove li parerà de assistere al favore della giustitia
de esso Signor Governatore, et numero predetto, per quiete, et pace di detta Terra,
et per essecutione della iustitia, Et sia tenuto ciaschuno del numero tante volte
nominarne, sin che quattro ne seranno approbati dal Signor Governatore, il qua:
le possa a questo effetto astrengere li detti del numero oltra la pena pecunia:
ria con retentione della persona, et altrimente ad arbitrio suo, di modo che la
nominatione, et approbatione delli quattro habbia pieno effetto, li quali quattro
doppo ch'harranno iurato, qualunqua l'offendesse per causa del detto numero,
et loro offitio, casche in pena duplicata de quella in la quale cascasse chi offen:
desse persona privata, Ma detti quattro così electi se debbiano prima approba:
re dal detto Signor Governatore per non suspetti, et non factiosi secondo serrà in:

for

formato dalli cinque Presidenti della septimana, che per li tempi serranno. Placet: Ja. Card. Lega.

Item à causa che li huomini di detto numero, et li quattro giurati siano più animosi al fauore di detto Signor Gouernatore, et manutentione della pace et quiete di detta Terra, et per gastigo de seditiosi, banniti, rebelli, et altri delinquenti, li quali in qualsiuoglia modo tentassono inouare, o inquietare il pacifico stato di detta Terra, sendo loro obligati pigliare le arme, et concurrere alla defesa de esso Signor Gouernatore, et à fauore della iustitia, et quiete predetta, che qualsiuoglia delitto, etiam homicidio, qual si commettesse da detti huomini del numero, et quattro loro giurati, quando serranno in espeditione pertinente à detto numero contra qual si uoglia persona delinquente, ò de facto resistente a essi Signor Gouernatore, et numero predetto, ò a esso Signor Gouernatore solo, serranno impunibili, et essi sicuri, et senza timore de alchuna pena, iudicandosi tali delitti essere stati commessi contra persone inobedienti, resistenti all'iustitia, ò turbatori del pacifico uiuere de detta Terra, Et se occorresse, come de sopra che alchuno de detto numero fusse in tale espeditione ferito, o in altro modo offeso, Allhora in tal caso l'offendente uno, o più, ipso facto incorra pena della forcha, et morte naturale, et della confiscatione della metà de tutti suoi beni da aplicarsi ipso facto, et senza exceptione alchuna à tale del detto numero cosi offeso, et in caso, che ne seguisse morte, quale Iddio la ceue, oltra la pena predetta della forcha incorra pena de confiscatione de tutte soi beni da aplicarsi ipso facto come di sopra all'heredi di detto morto, come se hauesse offeso tale offendente li ministri et posti de Sua Santità, et offendendo uno, o più di detti quattro giurati et chiamati, casche in pena ipso facto de confiscatione della metà de detti suoi beni da aplicarsi, come di sopra a detti offesi, Et detti Signor Gouernatore, sua corte, et numero predetto siano obligati fauorir, et aiutare detto offeso, ò heredi del morto de detto numero, come de sopra, alli quali serranno aplicati detti beni à possedere essi beni, et quelli manutenerli, et conseruarli in ogni modo possibile, et si, et in tal modo che con effecto possedano, fructino, et effectualmente godano detti beni come di sopra à loro aplicati. Placet: Ju. Card. Legatus.

Item che tutti huomeni, de detto numero doppo che serranno cosi electi, et publicati, in la prima loro congregatione siano obligati dare idonee segurtà d'osseruare li infrascritti capitoli, sotto pena di scudi uinticinque d'oro da incorrersi tante uolte et in ciaschuno caso, che ciaschuno de loro contrauenerà, ò contrafarà da aplicarsi come de sopra per un quarto all'essecutore, et tre quarti

al

5v

alla Camera di detta Terra de Norcia; et in detta pena s'intendano incorsi ipso facto che harranno contravenuti senza altra dikiaratione, o tela Iudiciaria. Placet: Iu: Card: Legatus.

Item a magior fortezza, et nervo di detto numero, ch'il Signor Governatore che per li tempi serrà in detta Terra indicando essere a proposito, possa astregnere a dare le stesse segurtà de vinticinque scudi d'oro tutti huomeni, et capi fameglia, che li pareranno al proposito, secondo che dalli huomeni di detto numero serrà informato, de venire tante volte quanto serranno recerchati dal detto Signor Governatore, et numero, o da esso Governatore solo con le arme, o senza a favore della Iustitia, et de esso Signor Governatore in tutte cose occorrenti sotto la detta pena da incorrersi, aplicarsi, et exigersi come de sopra. Et non dimeno possa il detto Signor Governatore, oltra le predette sigurtà, et pene in esse contenute nelli casi ch'occurressero, comandare a ciaschuno di detta Terra, e suo contado, sotto le pene che a esso parerà, de obbedirli, et prestarli aiuto, et favore per essequire, et mantenere la giustitia, et quiete in detta Terra, et in caso di contraventione, punire, et exigere ipso facto come de sopra. Placet. Iu: Card: Legatus.

Item che detto Signor Governatore, et numero predetto siano obligati sub vinculo di iuramento in tutte Ville, et Castelli ordinare, et constituire un conestabile, ò Caporale con ampla auctorità di potere comandare a tutti li huomeni di esse Università sotto le pene, che li pareranno, de comparire insieme con lui, dove bisognarà con arme o senza arme. Il quale Caporale con li suoi huomeni sia obligato dar recolte idonee de scudi cinquanta tante volte venir a soccorso de esso Governatore, et numero, quante volte serrà recerchato da essi, per manutentione della Pace, et quiete di detta Terra sotto la detta pena de scudi cinquanta d'oro da aplicarsi, et incorrersi come di sopra. Placet: Iu: Card: Leg:

Item a causa, che detto Signor Governatore et numero possano ragunarse insieme in caso di necessità più securamente, et cohadunare quelle genti che li pareranno necessarie per manutentione de detta pace, et per castigo de delinquenti, possano in quella parte di detta Terra che a loro parerà fare fabricare un Palazzo etiam per via di fortezza senza contradittione di alcuna persona, et alle spese del publico di detta Terra, et quello fare guardare con guardie necessarie, et tutte altre cose occorrenti. Placet prout in Capitulis antiquis Iul: Card: Legatus

Item a causa che possano detti Signor Gouernatore et Numero consultare infra de loro le cose occorrenti, et prouedere alli casi, che potessero nascere, che se debiano almeno ragunare insiemi una uolta la settimana, et questo sia el di della Domenicha al sono della campana grossa, la quale sonarà prima alla lungha, o alta stesa, et doppo li tocchi tante uolte, quante uolte serrà necessario, et parerà al detto Signor Gouernatore, et numero, o a esso Signor Gouernatore solo, Et quelli non compareranno in tempo pacifico, cascheno in pena de Bolognini quattro, ma in tempo di sospittione, o de tumulto, se non compareranno al detto sono della campana, o a requisitione de esso Signor Gouernatore, cascheno in pena de detti scudi uintacinque de oro, et della segurtà predetta per ciaschuno ciaschuna fiata da incorrersi, exigersi, et aplicarsi come di sopra, et intendase essere casso in perpetuo da esso numero, et de tutti altri offitij, beneficij, et honori di essa communità, et il simile se obserue in quelli ch' uoluntariamente se absentasseno in detti tempi, in li quali casi se hauesse il dctō che non comparirà scusa legitima da approbarse dal detto Signor Gouernatore sia excusato, et non se intenda incorso in dette pene, Et stando fuora, et doue uerisilē potesseno intendere il sono di detta campana, debbiano retornare sotto le ditte pene. Placet: Iu: Card: Legatus.

Item che tutti del detto numero siano obligati assistere continuamente al fauore del Signore Gouernatore, et della iustitia, et executori di essa, et non permettere per quanto loro possono, che alla corte si faccia offesa alchuna, et a ogni requisitione de esso Signor Gouernatore siano obligati pigliare le arme, et andar a fauore della iustitia tutti, o parte de loro secondo li casi occorrenti in compagnia de esso Signor Gouernatore, et tanto essi come li loro quattro chiamati con le dette arme fare guardie de di, et de notte, tanto in Palazzo di detto Signor Gouernatore, come in altro luogho da esso ordinato, et occorrendo le parte stare in arme, ouero che alchuna de essa hauesse rotta la Pace, o facta nouità, et cauata fuori l'altra parte, il che Iddio il cesse, o facto altro delicto . . . . All'hora detto Signor Gouernatore et numero predetto nuouo et uecchio con li detti loro chiamati possano et debbiano andare contra dcē parte, che hauessono prese le arme, o contra quella ch' hauesse cauata l'altra fuora, et quella buttare fuora di essa Terra per forza, se uoluntariamente non ui uorrà andare, sotto la pena, che in le dette segurta si contiene. Et se in tal caso occorresse, che da esso Signor Gouernatore numero predetto, o detti suoi chiamati si commettesse homicidio, o debilitare di membri o uero fare altre offese all'hora, et in tal caso tanto detto homicidio, quanto ogn' altra offesa di qualsiuoglia sorte sia impunibile, et senza pena alchuna. Placet: Iul: Card: Legatus.

Item che niuno di detto numero possa reuelare alchuna cosa, che fusse trattata in detto numero, ò in qualunque modo in loro congregatione ad alchuna persona fuora di detto numero sotto pena de perpetua infamia da incorrersi ipso facto senza altra dechiaratione, et di Excommunicatione maggiore, dalla quale non si possa absoluere se non da sua Santità oltre le pene premesse della segurtà da exigerse de facto come de sopra, et in perpetuo sia casso, et priuato de detto numero. Placet Iu: Card: Legatus.

Item che li cinque Presidenti della settimana per più loro segurtà possano de dì, et de notte portar le arme honestamente Però senza pena, et bando alchuno non obstan. Placet: Iu: Card: Legatus.

Item che il Signor Gouernatore, et numero predetto, et in loro nome li cinque della settimana possano, et debbiano de facto astrengere tutti inimicati a dare segurtà l'uno al altro, de non se offendere, sotto quelle pene li pareranno conueniente, et il simile possa il detto Signor Gouernatore solo, et parendo al detto Signor Gouernatore et numero predetto possano ancho astrengere le dette parte a fare pace de facto, etiam con forza armata, et quelli che serranno inobedienti condenar et mandare a confini, o darli altro gastigho che li parerà conueniente, et che tal caso recerche. Placet prout in capitulis antiquis. Iu: Card: Legatus

Item se occorrerà che in detto numero se hauesse a parlare per dare conueniente gastigo, o confino a alchuno per quiete di essa Terra, all'hora, et in tal caso se debbiano mandare fuora parenti, et stretti amici del detto tale al quale se ha da dare gastigho, et non habbia uoce in questo caso attiua, ne passiua, et li parenti, et amici stretti s'intendano secondo giudicarà detto Signor Gouernatore hauuta prima piena informatione da detti cinque Presidenti della settimana. Placet Iu: Card: Legatus.

Item uenendo il caso di publica turbulentia et sospitione de nouità, se per tal causa se disturbarà la pace, et quiete di detta Terra, o ne segua homicidio, ònd, li capi de qual si uoglia factione, li quali harranno data causa a simil turbatione, come seditiosi, inquieti, et turbatori del presente pacifico stato Ecclesiastico in detta Terra, se intendano incorsi pena ipso facto de morte naturale, et ciuile, et chiamensi diffidati, et rebelli come coniuratori contra la persona del Principe, ne possano exercitare atto alchuno ciuile ualido, tanto in essa Terra, come di fuora,

et

et siano reputati, et hauuti per inuestabili etiam in articulo della morte, et in:
fami, et perdano tutti loro beni da applicarsi alla Reu. Camera Apostolica ipso facto,
et se debbino incontinente descacciare del Dominio, et Territorio de detta Terra Mo:
glie, figluoli, fratelli, Padre, nepoti, et altre persone, che habitassono con loro in la medesi:
ma fameglia, et durante la uita de detti capi non possano mai essere remessi in detta
Terra, excepto per speciale breue, et ordene de sua Santità, in lo qual caso parendo al
Signor Gouernatore et numero con buona gratia della Sede Apostolica possano re:
plicare, et recorrere, et in questo mentre soprasedere nell'admissione de detto Breue, et
questo per quiete, et pace de essa Terra, et le case de essi capi delinquenti come de so:
pra, se debbiano buttare a terra dalli fundamenti, et chiamase quel luogo la Piazza
del tale Traditore, et come Traditore della patria commune, turbatore della pace,
et seditioso, et rebello, se debbia depingere fuora la loggia del signor Gouernatore,
o in altro luocho publico impiccato per un piede a eterna memoria delli Posteri, in le qu:
ale pene se intendano ancho incorsi tutti adherenti, complici, et seguaci de detti ca:
pi, li quali se serranno con effetto trouati a tale innouatione in essa Terra secondo
si è detto de sopra. Placet. Iu: Card: Legatus.

Item per punitione, et castigho de Delinquenti il Signor Gouernatore, et numero pre:
detto siano obligati sub uinculo de turamento in dare confini, oltra le debite pene
pecuniarie, o corporale, sotto la pena delle segurtà date de sopra seruare l'ordine
infracto inuiolabilmente, et senza pretermissione alchuna. Placet Iu: Card: Legatus.

Item Primo, che chi percoterà alchuno con le arme con debilitatione de membro, o stur:
pio, ò uero cicatrice o deturpatione de alchuna parte del corpo scoperta sia confina:
to incontinente doppo al commesso delitto da esso Signor Gouernatore, et Numero
diece miglia de longho al Territorio de detta Terra per anno uno continuo et mai
si possa grare per esso Signor Gouernatore, et Numero predetto pena a detto Signor
Gouernatore de scudi cento d'oro da retenerse dal Signor Thesorieri del suo sa:
lario, et in caso de contrauentione ciaschuno del Numero che si trouasse a procu:
rar, ò consentire a detta remissione in qualunqua modo, et in questo, et in li altri
casi da specificarsi qui de sotto, incorra pena delle dette segurtà ipso facto, dechi:
araranno cicatrice douerse intendere tutta uolta che in lo uolto remarrà signo eui:
dente, et brutto. Placet Iul: Card: Legatus.

Item chi percoterà come de sopra senza debilitatione de membro, et senza cicatri:
ce, con sangue in testa se per essa ferita, et percossa serrà rotta la cotica eti:
am

7v

am in la prima tabella del tranco, sia mandato a confino per miglia sei fuora de detta Terra, et suo Territorio et per sei mesi come de sopra, et sia prohibita, et impedita la facultà di poteri fare grã come se è detto sotto le predette pene. Placet Iulius Cardinalis Legatus.

Item chi ferirà, ò percoterà in qualsivoglia modo oltra li casi premessi alchuno con sangue, sia mandato a confine come de sopra per mesi quattro senza speranza di gratia alchuna, come de sopra è detto. Placet Iulius Cardinalis Legatus.

Item chi assaltarà alchuno con arme ò senza arme sia mandato confino come de sopra per mesi doi senza gratia alchuna. Placet Iulius Cardinalis Legatus.

Item chi dicesse a altri tu ne menti per la gola, o altre parole simile il medesimo importante, o altre parole infamatorie, come dir becco, ladro, traditore, è simile, ad arbitrio del Signor Gouernatore secondo le qualità delle persone sia mandato a confino come de sopra subito per tre mesi, senza speranza de alcuna gratia. Placet. Iulius Cardinalis Legatus.

Item chi prouocasse un altro à duello dicendo volersi dare a mantenere più una cosa, che un'altra con le arme, ò altrimente parole importante prouocatione, se lo prouocato, et prouocante se condurranno à atto prossimo di combattere, anchor che non ne segua effetto, siano mandati a confino come de sopra per anni doi, et se il prouocato non accettarà la conditione, et non se addurranno altrimente ad atto proximo, esso prouocante sia mandato a confino per un anno come de sopra, et senza gratia. Placet: Iulius Cardinalis Legatus.

Item che chi prestasse aiuto, conseglio, ò fauore alli detti delinquenti in li casi expressi de sopra, et altri simili per assistentia con arme ò senza arme sia mandato a confino per la mità del tempo che serrà mandato esso Principale delinquente secondo le distintione delli casi de sopra expressi, et limitati. Placet. Iulius Cardinalis Legatus.

Item che il Signor Gouernatore, et numero predetto possano, et debbiano mandare a confino qual si voglia di essa terra, et suo contado, quale non attendesse a ben uiuere, come deue qualsiuoglia Cittadino honorato, et amatore della pace, o accorgendosi di qualche cattiuo andamento, ò mala sua intentione per

ac

ni diligentia possibile, che tutti rebelli della Sede Apostolica, et della nostra Communità, homicidi, et huomeni seditiosi, et diffidati, come de sopra; uengano in mano della corte, et se ne faccia debita executione, secondo li loro demeriti. Placet. Iu. Card. Legatus.

Item che tutti, et singuli del detto Numero siano obligati stare advertite d'intendere tutti li andamenti de seditiosi, o altrimente inimicati, et suspetti de essa Terra, et subito reuelarlo al Signor Gouernatore, et procurare de modo, che siano castigati de loro demeriti, et uenendo il caso ch's hauesse sospitione de uiolatione de Pace de trattato de seditione, o nouità de congiuratione, de cohadunatione de huomini à mal effetto de conuenticole, o uero ch' fosse commesso alchuno homicidio segreto, assassinio, o altri simili delitti atroci, et non se ne potesse hauere informatione piena, o semiplena, il Signor Gouernatore et numero predetto in tal caso per retrouare la uerità, possano con inditij, o senza proceder alla tortura delle persone suspette, et altre, dalle quale si potesse hauer tal uerità, et informatione, Et quelli serranno trouati colpeuoli castigarli secondo l'ordine dato de sopra, et secondo li loro demeriti, Et per tale procedere, tortura, et altro, ch'occorresse in questo caso il Gouernatore non sia obligato darne conto alchuno, ne starne a sindicato. Placet prout in capitulis antiquis. Iulius Cardinalis Legatus.

Item perche li Signor Consoli, et il consiglio di detta Terra fanno qualche uolta cose pretudiciarie, et dannose al Publico di detta Terra in preiuditio, et danno della quiete, et stato pacifico di essa Terra, Et però che il Signor Gouernatore, et huomini del detto numero habbiano auctorità, et possano, e debbiano reuocare annullare et cassare per scrutino infra de loro, et in congregatione legitamente fatto, tal cosa cosi mal fatta, et preiuditiale al detto publico, o alla quiete et pace di detta Terra et fatta tale reuocatione, et retractatione tutto quello, che fosse stato da detti Signori Consoli et conseglio, fatto, si habbia per non fatti, et de niuno momento, pure che tale scotrino sia fatto con la presentia del detto Signor Gouernatore, et non altrimente, et il partito sia uento infra de loro per doi terzi di faue bianche canonicamente. Placet prout in capitulis antiquis. Iulius Cardinalis Legatus.

Item perche molte uolte occorre in detto Conseglio Generale, o per passione de consiglieri, o per fauori, o pure per particulare interesse che, ò in lo creare de ambasciadori, ò per ~~fauori~~ fare castellani, uicarij de luoghi, o altri simili effetti utili et necessarij a detta communità, essi Consiglieri sonno in discordia, et però se ritarda fare dette elettioni in preiuditio, damno, et alchuna uolta manchamento del detto Publico de essa Terra, et però acciò si toglia de mezzo tale abusione, et mali andamenti, che inca-

8v

so de tale discordia, poiche sarrà messo a partito tre uolte, o nel medemo conseglio
o tra diuersi, et non obtenuto, il detto Signor Gouernatore che per il tempo serrà, et nu=
mero predetto nuouo, et uecchio possano fare tal electione, et prouisione, a utile, et ho=
nor publico, et quello, che per detto Signor Gouernatore et numero serrà fatto si hab=
bia per facto, con effetto, come si fosse facto in detto Conseglio Generale, et mandase a
essecutione senza replica alchuna; in la qual electione, et deliberatione detti huo=
mini del numero siano obligati sotto uinculo de iuramento, che hanno fare electione
de huomeni apti, et idonei a tal ufficio senza alchuna passione, o affectione in lo=
ro Congregatione con il solito scottrino de faue negre et bianche, et canonicamente
secondo il loro ordine, et uincersi per doi terzi come è solito et non altrimente, Et
in caso che la sopradetta discordia nel conseglio Generale fusse causata per colpa,
et opera de alchuni del numero, in tal caso quelli tali siano priuati d'offitij, Bene=
fitij, et honori publici de detta Communità, et altrimente puniti ad arbitrio del
Signor Gouernatore. Placet. Iulius Cardinalis Legatus.

Item sendo ch'il detto numero de Conseruatori della Pace sia stato creato, et ordina=
to da Sua Santità et li suoi Posti per quiete, et conseruatione della Pace di detta Ter=
ra, et non per alchuna loro particolare utilità, e commodo, anzi con incommodo, damno,
spese, inquietitudine, fatighe, odij de factiosi, et altre simile incommodità, et occor=
rendo alchuna uolta per necessità de detto numero, et per casi occorrenti, delli qua=
li alchuni recercano celere, et alcuni recercano più matura, et accurata prouisio=
ne, che seria necessario espendere per expeditione de tali cose occorrenti, et utile
per detta Communità per quiete, et pace di essa Terra alchuna summa de dena=
ri. Nondimeno li seditiosi, et huomeni inquieti soliti forse per lo adietro usurpa=
re le intrate publiche de essa pouera Terra repugnano, et impediscano potersi
mandare ad executione tali buoni effetti. Et però acciò non si retardi l'essequi=
re de questi Santi Ordini ch' occorrendo al detto numero et huomeni de esso spen=
dere quantità alcuna de denari, o per mandare de Ambasciadori, o per edificij
a loro uso, ò per qualsiuoglia altra causa publica, la Communità de detta Terra,
il Tesauriere, et altre persone, alle mano de quali peruengano le intrate Publiche,
siano obligate esborsare ogni quantità de denari a essi huomeni de detto numero
tante uolte, quante uolte serrà necessario. Ma essi huomeni de detto numero siano obliga=
ti tenerne, et darne buono conto, et quelli expendere utilmente sub uinculo del detto Iu=
ramento, che hanno facto in l'Hostia sacra. Placet. Iulius Cardinalis Legatus.

Item perche per ordine del Illustrissimo Signor Legato Nostro dal publicho di detta

ter

atti extrisechi, per li quali all'hora, o a tempo, si potesse causare qualche cattiuo humore in detta Terra, per doi anni fuora della detta Terra et suo territorio in logical caso esso Signor Gouernatore, et cinque Presidenti debiano farne preposta in detto numero, et farne deliberatione. Et oltre li casi premessi, esso Signor Gouernatore, et Numero possano, et debbiano mandare a confino per qual si uoglia causa etiam non expressa in li presenti capitoli tutte quelle persone, quale li pareranno al proposito fuora di detta Terra, et suo Territorio per quanto tempo li parerà, et doue li parerà espediente per la quiete, et pace de detta Terra, senza gratia, come sopra. Placet. Iulius Cardinalis Legatus.

Item detti Signor Gouernatore, et Numero predetto debbiano stare aduertiti se alchuno in detta Terra uolesse fare del tiranno, capo de parte, o receptatore de cattiui huomeni, et che cerchasse farse maggiore che non se li conuiene per mali, et illeciti modi, ò fare quadrighe di cagnetti, per farsi grande à disturbo della Pace, et quieto uiuere di detta Terra, Et quell'uno, o più debbiano mandare a confino in quel luogho, et per quel tempo, che li parerà al proposito, fattone però prima preposta, et deliberatione in detto Numero, con l'assistenza de esso Signor Gouernatore, senza speranza di gratia alchuna. Placet. Iulius Cardinalis legatus.

m che chi facesse altri delicti, oltra li specificati de sopra, sia mandato a confino, ondo le qualità del delicto a arbitrio de esso Signor Gouernatore et numero predetto, debbiano essi huomeni del numero procurare la osseruantia de detti capitoli sotto la promessa in la loro segurtà, et a esso Signor Gouernatore pena cento scudi da li come de sopra, Et prima uadino a confino li particolari da confinarse secocasi dechiarati de sopra, se astrengano per essi Signor Gouernatore, et huomeni ro numero a dare segurtà de seruare il confino in lo luogho, che li serra assiotto quelle pene, che li pareranno conuenienti, considerata la qualità del deella persona del delinquente, et dello offeso, et niente di meno in tutti li casi i astrengano li detti delinquenti per il Signor Gouernatore et altri offitiae le pene pecuniarie et corporali secondo uuole la Iustitia, et li Statuti rra dispongono, alle quali pene legali, statutarie, o bannimentali, non se r li presenti capitoli, et assignatione de confini esser derogato. Placet rdinalis Legatus.

fautori, consolatori, et auxiliatori, et receptatori de rebelli, homicidi o i del stato pacifico, ò che facessono nouità, o altri delicti atroci, siano tenuti

9v

nuti all'istessa pena che sono tenuti li principali, o senza remissione alchuna, et gratia, et si confini in perpetuo con la pena della morte, et le case de detti auxiliatori, receptatori, et fautori, et altri predecti se ruineno, o si facciano inhabitabile, murate le porte, et finestre, come meglio parerà a esso Signor Gouernatore, et numero predetto, et questo acciò detti banniti non habbino recapito alchuno, ne recepto in detta Terra, et suo territorio, sotto le pene predette, alle quale siano tenute le Donne, et parenti con la consideratione, et moderatione però, che esse hanno dalle leggi commune; et contro loro, et ciaschun d'essi si proceda come contra li Principali. Placet. Iulius Cardinalis Legatus.

Item a causa che li delinquenti siano in maggior timore, et decto Numero in maggiore reuerentia cadendo caso ch'se impetrasseno lettere da Nostro Signore, o dallo Reuerendissimo, et Illustrissimo Nostro Legato, o da altri nostri Superiori per remissione de detti confini, tanto de gratia, come de Iustitia, Il Signor Gouernatore non possa, ne debbia admectere ordine ueruno, se prima detto ordene, o lettere non serranno lecte in detto numero, acciochè informato de quanto serrà impetrato possano replicare, et recorrere per beneficio, et quiete di detta Terra, et per la osseruanza de detti capitoli, et facendosi altrimente il Gouernatore incorra la predetta pena, et la gratia sia nulla. Placet. Iulius Cardinalis Legatus.

Item che ogni uolta, che cadesse dare bando de uita a quelli, che douessono andare a confino, se non uolessero dare segurtà di seruar detto confino, et con il tempo li fusse remesso il bando, non se intenda mai remesso detto bando, se prima non darrà segurtà de seruare integramente detto confino, che deue seruare secondo la forma delli presenti Capitoli senza gratia, et diminutione alchuna. Placet. Iu: Card. Legatus.

Item a causa che se refrenino li huomeni, che hauessono qualche mala opinione per timore della pena, ch'il Signor Gouernatore tanto per suo offitio, come a richiesta di detto numero debbia astrengere tutte quelle persone che li pareranno il proposito, a dare segurtà de bene uiuendo, de se presentar, et de obedir ali mandati de esso Signor Gouernatore, et non exequendo tal ordine, il Signor Gouernatore casche in pena de scudi cinquanta d'oro da retenersi del suo slario come de sopra, et niente di meno li detti Conseruatori, et huomeni del n.o sino obligati darne notitia alli Superiori infra otto dì, sotto pena del periurio. Placet Iu: Card: Leg.

Item che detti Conseruatori della Pace siano tenuti, et obligati dare opra con ogni